



21.09.2018

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2018

Riferimento/Numero d'incarto: Q504-4609

Sommario

Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione	1
1 Situazione iniziale	3
2 Punti essenziali dell'avamprogetto	4
3 Rapporto con il diritto internazionale	5
4 Conseguenze	5

1 Situazione iniziale

A causa degli sviluppi riguardanti la formazione a livello universitario nel sistema formativo svizzero, il 18 marzo 2016 l'Assemblea federale, nel quadro della modifica della legge forestale del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0), ha stabilito una nuova regolamentazione anche per diversi ambiti della formazione forestale. La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, provvede ora alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria (art. 29 cpv. 2 LFo) e la disposizione secondo cui la Confederazione regola l'eleggibilità ai posti superiori nel servizio forestale pubblico è stata abrogata (art. 29 cpv. 3 previgente). Anche il cosiddetto certificato di eleggibilità, che risale ai tempi dello statuto di funzionario e della verifica della reputazione connessa a tale statuto, è stato abolito. A causa della modifica della legge forestale decisa dal Parlamento è stata rivista anche parte dell'ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (OFo; RS 921.01). Pertanto, sono stati abrogati con effetto dal 1° gennaio 2018 l'articolo 36 dell'OFo previgente, che regolava i requisiti per l'eleggibilità ai posti superiori nel servizio forestale pubblico, e l'articolo 37 della medesima ordinanza, che poneva le basi per una Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici. È stato abrogato anche il regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale (RS 921.211.1). All'articolo 32 capoverso 2 dell'ordinanza sulle foreste si stabilisce la responsabilità dei Cantoni per tale formazione forestale sul piano pratico. Da ultimo occorre ancora abrogare la Commissione extraparlamentare per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici.

2 Punti essenziali dell'avamprogetto

La Commissione extraparlamentare per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici, i cui membri sono stati eletti per l'ultima volta dal Consiglio federale il 25 novembre 2015 per il periodo di carica 2016-2019, aveva il compito di esaminare l'orientamento alla pratica dei candidati a una carica pubblica nei servizi forestali, di sostenere i Cantoni e le associazioni a organizzare i praticantati e di valutare l'idoneità professionale dei praticanti. In seguito all'abrogazione della sezione 2 del capitolo 5 dell'Ofo («eleggibilità ai posti superiori nel servizio forestale pubblico»), che si compone degli articoli 36 e 37, i compiti della Commissione sono venuti meno con effetto dal 1° gennaio 2018. Per questo motivo la Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici è stata sciolta a fine 2017. In seguito allo scioglimento della Commissione anche l'iscrizione nell'allegato 2 numero 1.3 dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) è diventata nulla ed è quindi da stralciare.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Il presente avamprogetto non ha ripercussioni sul diritto internazionale.

4 Conseguenze

4.1 Conseguenze per la Confederazione

Lo scioglimento della Commissione federale per l'eleggibilità nei servizi forestali pubblici riguarda la Confederazione, poiché la Commissione era presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione federale. Inoltre, la segreteria della Commissione era gestita da un collaboratore dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). I compiti ad essa legati in futuro vengono a mancare. La Confederazione, tuttavia, continua ad accompagnare i Cantoni nell'applicazione dell'articolo 32 capoverso 2 OFo.

4.2 Conseguenze per i Cantoni e per i Comuni

Gli undici membri della Commissione provenienti da diversi Cantoni della Svizzera sono congedati poiché in futuro i compiti della Commissione vengono a mancare. La Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CFC) si assume la responsabilità principale di continuare a offrire una formazione forestale di alta qualità sul piano pratico secondo l'articolo 32 capoverso 2 OFo.

4.3 Altre conseguenze

Non sono previste altre conseguenze.